




CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI
Ufficio Affari Istituzionali

Prot 15263 del 28-11-2019



Al Sig.
Merolli Nunzio
nunzio.merolli@geopec.it

Al Presidente
della Giunta Regionale
Marco Marsilio
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

All'Assessore regionale
Emanuele imprudente
emanuele.imprudente@regione.abruzzo.it

Al Dipartimento Territorio – Ambiente
Servizio Gestione e qualità delle acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

All'Ente regionale servizio Idrico (ERSI)
protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

Al Responsabile per Prevenzione
della corruzione e per la trasparenza del
Consiglio regionale
Dr.ssa Francesca Di Muro
SEDE

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 57 del 28/11/2019

Si trasmette, in allegato, per il seguito di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 57 del 28/11/2019, relativo alla nomina del Presidente dell'ERSI.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Avv. Giovanni Giardino



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente


Decreto n. 57 / 2019

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo ed, in particolare il:

- **comma 3**, "Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale."
- **comma 4**, "La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali;

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali" ed, in particolare gli artt.:

- **5, 1 quinquies**, " Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia";
- **5, 1 sexies**, " Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale";
- **5, 1 septies**, "All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione";
- **5 bis, comma 1**, "Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235";
- **5 bis, comma 2**, "Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 e' tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.
- **5 bis, comma 3**, "In ogni caso, il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

dal primo mese successivo e per il tempo in cui permance l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale."

- 5 bis, comma 5, "Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale".

- 5 bis, comma 6, "I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3." ;

VISTA la L.R. 12 aprile 2011, n.9 recante: *"Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo"*, ed, in particolare l'art. 1, comma 9 secondo cui:

"Sono organi dell'ERSI, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Direttore generale, il Revisore dei Conti. Il Presidente dell'ERSI è nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale";

VISTO l'art. 6 del vigente Statuto dell'ERSI secondo cui: *"Per il Presidente dell'ERSI trovano applicazione l'articolo 78, commi 1,2,3,4, l'articolo 84, l'articolo 86, comma 5, del d.Lgs 267/2000 e s.m.i. (TUEL)";*

VISTA la L.R.12 agosto 2005, n. 27 *"Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo"* e, precisamente, l'art. 1, comma 2 secondo cui *"le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale";*

DATO ATTO che:

- sul BURAT ordinario n. 14 del 3 aprile 2019 è stato pubblicato l'avviso per la formazione dell'Elenco regionale dei componenti dei suddetti organi, ai sensi dell'art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 45 del 30/05/2019 è stato approvato l'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione suddiviso in Sezioni;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *"La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto";*



CONSIGLIO REGIONALE
Il Presidente

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la deliberazione n. 726/C del 25 novembre 2019 con cui la Giunta regionale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, della L.R. n. 9/2011, ha individuato una terna di nominativi per la nomina del Presidente dell'ERSI;

VISTA la nota prot. 164/2019/SEGR del 26 novembre 2019 con cui è stato indicato, previa designazione dei Capigruppo consiliari, il nominativo di Nunzio Merolli individuato sulla terna fornita con D.G.R. 726/C del 25.11.2011, quale Presidente dell'ERSI;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante *"Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"*

VISTA l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione in merito all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* e all'assenza delle cause ostative, previste dalle leggi vigenti, acquisite con nota prot. 15217 del 28.11.2019;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alla predetta dichiarazione e la stessa è stata trasmessa al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 15229 del 28.11.2019;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 15236 del 28.11.2019 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi l'istruttoria condotta relativamente alla dichiarazione resa dal designato;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina del Presidente dell'ERSI;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

di nominare quale Presidente dell'ERSI:

- Merolli Nunzio;

di dare atto che:

- la dichiarazione rese dal nominato ai sensi del D.Lgs 39/2013 è allegata al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- il Presidente dell'ERSI deve, nel corso dell'incarico, astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ERSI;
- che per il Presidente dell'ERSI trovano applicazione l'articolo 78, commi 1,2,3,4, l'articolo 84, l'articolo 86, comma 5, del d.Lgs 267/2000 e s.m.i. (TUEL);
- l'incarico decorre dalla data di adozione del presente decreto ha una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decade all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale;
- al Presidente è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento adottato dall'ERSI.

di disporre che il nominato è tenuto a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'ERSI, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;
- dell'incompatibilità ai sensi dell'art. 5, 1-sexies L.R. 4/2009.

di trasmettere il presente decreto, per quanto di competenza:

- al nominato;
- all'ERSI;
- al Presidente della Giunta regionale;
- all'Assessore competente per materia;
- al Dipartimento della Giunta regionale;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;



CONSIGLIO REGIONALE
Il Presidente

di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, 28/11/2019


Lorenzo Sospiri

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFIRIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI _____
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Io/la sottoscritto/a MEROLLI NUNZIO nato/a a GORIANO SICOLI il 19.12.1950 residente a GORIANO SICOLI Via P.zza CAVALIERI V.V. n. 5 tel. _____ cell. 393 3299583 e-mail NUNZIO.MEROLLI@GMAIL.COM consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

a) (...);

b) (...);

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) (...);

b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) (...)

b) (...)

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) (...)

b) (...);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconferibilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconferibilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconferibilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 5, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Luogo e data GORIANO SIEZI 28. 11. 2019

Il dichiarante

